

ACCORDO TERRITORIALE
TRA LA REGIONE SICILIANA E L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
PER L'EROGAZIONE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL'OFFERTA DI IeFP
IN REGIME DI SUSSIDIARIETÀ

(in attuazione dell'art. 4, commi 2 e 4 e dell'art. 7, comma 2 del D.Lgs. n. 61 del 13 aprile 2017)

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. 14.5.1985, n. 246, relativo alle norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di Pubblica Istruzione;
- VISTA la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 05 aprile 2011, n. 5;
- VISTO l'art. 68, comma 5, della L.R. 12/08/2014, n. 21 così come modificato dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 07 maggio 2015, n. 9;
- VISTA la legge regionale 20 giugno 2019, n. 10;
- VISTA la Delibera n. 341 adottata dalla Giunta Regionale della Sicilia in data 01 ottobre 2010, con la quale è stato stabilito che gli Istituti Professionali di Stato, funzionanti nel territorio della Regione Siciliana, a decorrere dal 01 settembre 2011, possono realizzare l'offerta formativa sussidiaria prevista dall'art. 8, comma 2 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87;
- VISTA la Delibera n. 342 adottata dalla Giunta Regionale della Sicilia in data 01 ottobre 2010, con la quale è stato recepito l'Accordo del 29 aprile 2010;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale della Regione Siciliana n. 190 del 29.05.2013 di recepimento dell'Accordo del 27.07.2012 e dell'Accordo del 19.01.2012, di cui ai punti successivi;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale della Regione Siciliana n. 113 del 20.05.2014 di recepimento del Documento di indirizzo del Comitato delle Regioni, approvato in Conferenza unificata nella seduta del 20.02.2014, riguardante *“Riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale”*;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 14 settembre 2015 n. 231, concernente il *“Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana”*, che sostituisce il testo precedentemente approvato con deliberazione n. 185 del 21 luglio 2015;
- VISTO il Decreto Presidenziale della Regione Siciliana, del 01 ottobre 2015, n. 25 avente ad oggetto *“Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana”*, che approva quanto disposto dalla citata deliberazione della Giunta regionale del 14 settembre 2015, n. 231;

- VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 16 dicembre 2015, n. 309, che approva lo schema di accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Siciliana, riguardo all'attuazione del progetto sperimentale *“Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione professionale”*, di cui all'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 24 settembre 2015;
- VISTO il decreto assessoriale del 26 maggio 2016, n. 2570 di approvazione del Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana, denominato Repertorio delle qualificazioni, quale contributo al quadro nazionale delle qualificazioni regionali, di cui al decreto 30 giugno 2015 ed in coerenza con il Sistema Nazionale di certificazione delle competenze, di cui al D.lgs. n. 13 del 16 gennaio 2013;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 17 giugno 2016 n. 213, che nell'Allegato A, Sub. 1 regola la *“Disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato”*, e in particolare la sezione I riguardante la *“Disciplina dei profili formativi dell'apprendistato per la Qualifica e il Diploma professionale, il Diploma di istruzione secondaria superiore e il Certificato di specializzazione tecnica superiore ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. 81 del 15 giugno 2015”*;
- VISTO il decreto interassessoriale del 20 giugno 2016, n. 3082 che approva l'Allegato A alla menzionata deliberazione della Giunta regionale del 17 giugno 2016, n. 213;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 22 dicembre 2016, n. 428, che approva gli accordi con le parti sociali, concernenti gli standard formativi dei contratti di apprendistato di primo e terzo livello, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 43 e 45 del D.lgs. n. 81/2015;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 6 aprile 2016, n. 119 *“Linee guida per la realizzazione di percorsi di istruzione professionale nell'Istruzione degli Adulti”*;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 5 aprile 2018, n. 157 *“Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale – Gli standard regionali – 2018. Modifiche e integrazioni alle Linee Guida approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 307 del 26 luglio 2017”*;
- VISTA la direttiva regionale del 30 maggio 2018, ID n. 681324 *“D.P. n. 25 del 01 ottobre 2015- Accredimento degli Organismi di Formazione nella Regione Siciliana - Comunicazione delle sedi occasionali - adeguamento del sistema S.Ac della Regione Siciliana e del procedimento istruttorio”*, che disciplina le procedure di accreditamento delle sedi occasionali di erogazione dei servizi formativi;
- VISTA la legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 *“Istituzione del sistema regionale della formazione professionale”*;
- VISTO il DDG n. 1277 del 17.07.2021 *“Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) - Gli standard regionali”*;
- VISTO il D.M. 23.08.2019 n. 766, *“Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale”*;
- VISTO l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 01.09.2019, Rep. Atti 155 CSR, per l'integrazione e la modifica del Repertorio nazionale delle figure di IeFP, l'aggiornamento degli standard minimi formativi e dei modelli di attestazione dei relativi percorsi, recepito con Decreto Interministeriale n. 56 del 07.07.2020;

VISTO il D.A. n. 7969 del 20.12.2019, di recepimento dell'Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni del 01 agosto 2019, in riferimento al Repertorio Nazionale delle figure professionali relative alle qualifiche ed ai diplomi dei percorsi di istruzione professionale e modifica dell'Allegato III "*Profili, Obiettivi e Standard nazionali contenuti della banca dati del Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana*" parte integrante del D.A. n. 2570 del 26 maggio 2016;

RICHIAMATA LA NORMATIVA NAZIONALE

- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e s.m.i. recante "*Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53*";
- Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622 e s.m.i.;
- Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139;
- Accordo del 29 aprile 2010 tra il MIUR, il MLPS, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante il primo anno di attuazione 2010/2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Accordo in sede di Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome del 19 gennaio 2012, riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale, approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- DPR n. 263 del 29 ottobre 2012 "*Regolamento per la ridefinizione del l'assetto organizzativo didattico dei Centri di Istruzione per gli Adulti, ivi compresi i corsi serali a norma dell'art. 64, comma 4, del D.Lgs. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133*";
- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 "*Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92*";
- Documento di indirizzo del Comitato delle Regioni approvato in Conferenza unificata, nella seduta del 20.02.2014, riguardante i "*Riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale*";
- Decreto Interministeriale del 12 marzo 2015 "*Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti*";
- Decreto del MLPS di concerto con il MIUR del 30 giugno 2015, concernente la "*Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13*";

- Legge 13 luglio 2015, n. 107 *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;
- Decreto interministeriale 17.05.2018 *“Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale”*;
- D.M. 23.08.2019 n. 766, *“Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale”*;
- Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 01.09.2019, Rep. Atti 155 CSR, per l'integrazione e la modifica del Repertorio nazionale delle figure di leFP, l'aggiornamento degli standard minimi formativi e dei modelli di attestazione dei relativi percorsi, recepito con Decreto Assessoriale n. 7969 del 20.12.2019;
- Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 18.12.2019, relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento ed imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 10.09.2020, rep. atti n. 156, di rimodulazione dell'Accordo del 10.05.2018, relativo alla definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale ed i percorsi di istruzione e formazione professionale;
- Intesa, rep. n. 155/CSR del 10 settembre 2020, sullo schema di decreto, recante la rimodulazione dell'Allegato 4 del decreto interministeriale 24.05.2018, n. 92 di correlazione tra le figure di Operatore e Tecnico del nuovo Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche, i diplomi e gli indirizzi di istruzione professionale, nonché integrazione dei codici ATECO degli indirizzi di studi contenuti nell'Allegato 2 del suddetto decreto;

TENUTO CONTO degli atti regolamentari del sistema di leFP della Regione Siciliana e, in particolare:

- dell'Accordo territoriale tra l'Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale e l'USR per la Sicilia, sottoscritto in data 26 gennaio 2011, per la realizzazione nell'anno scolastico 2011/2012 di percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli istituti professionali statali funzionanti nel territorio della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del DPR 15 marzo 2010 n. 87;
- dell'Atto integrativo all'Accordo territoriale del 26 gennaio 2011 per l'attivazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, da parte degli istituti professionali statali per il conseguimento delle qualifiche di Operatore delle imbarcazioni da diporto, Operatore alla riparazione dei veicoli a motore, Operatore ai servizi di vendita, Operatore dei servizi logistici, Operatore delle lavorazioni artistiche e Operatore del benessere ed il relativo atto integrativo prot. n. 36630 del 21 maggio 2015;
- dell'Accordo territoriale per la realizzazione di percorsi di leFP nei corsi serali degli Istituti Professionali per il raggiungimento di qualifica triennale del repertorio nazionale, secondo l'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, sottoscritto dall'Assessorato all'Istruzione e alla Formazione Professionale della Regione Siciliana e dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia il 05 febbraio 2015;

- dell'Atto integrativo all'Accordo territoriale per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli istituti professionali paritari, funzionanti nel territorio della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 15/03/2010 n. 87 (D.D.G. n. 36630 del 21/05/2016);
- dell'Accordo territoriale per la realizzazione, a partire dall'anno scolastico 2014/2015, di percorsi di istruzione e formazione professionale di durata quadriennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli istituti professionali statali funzionanti nel territorio della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 15/03/2010 n. 87 (D.D.G. n. 2855 del 29/05/2016);
- dell'Accordo territoriale per l'erogazione da parte delle istituzioni scolastiche, a partire dall'anno scolastico 2018/2019, di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) in regime di sussidiarietà in attuazione dell'art. 7 comma 2 del D. Lgs. n. 61 del 13 aprile 2017 (D.D.G. n. 5562 DEL 24.10.2018)

-

VISTO il D.Lgs. n. 61 del 13 aprile 2017 *“Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d) della legge 13 luglio 2015 n. 107”* ed i relativi atti attuativi;

VISTO il Decreto 24 maggio 2018, n. 92, avente ad oggetto la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché il raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO il Decreto Interministeriale del 17 maggio 2018, inerente ai *“Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale”*;

VISTO l'Accordo CSR n. 100 del 10 maggio 2018 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale ed i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, di cui agli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;

VISTO l'Accordo CSR del 10.09.2020, rep. atti n. 156, di rimodulazione dell'Accordo del 10.05.2018, relativo alla definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale ed i percorsi di istruzione e formazione professionale;

VISTO il D.M. 24.08.2021 di adozione del *“Certificato di competenze”*, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;

VISTO il D.M. 23.12.2021, n. 358, concernente la definizione dei *“Criteri e modalità per l'organizzazione ed il funzionamento della rete nazionale delle scuole professionali, ai sensi dell'art. 7, c. 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61”*;

VISTE le disposizioni relative al sistema nazionale di certificazione, in particolare:

- il D.Lgs. 16 gennaio 2013 n. 13 *“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4, cc. 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”*;
- il D.M. 30 giugno 2015 *“Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’art. 8 del D.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13”*;

TENUTO CONTO dei provvedimenti e degli Accordi nazionali sul sistema duale e l'apprendistato, in particolare:

- del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, concernente la *“Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;
- del Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 ottobre 2015 *“Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”*;
- dell’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome del 24 settembre 2015, concernente il progetto sperimentale *“Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale”*;

CONSIDERATO che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 61/2017 demanda ad apposito accordo territoriale la specifica definizione delle modalità dell’offerta sussidiaria, nonché la ridefinizione degli organici raccordi tra IP/leFP;

che con il DDG n. 1277 del 17.07.2021 sono state emanate le nuove *“Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP)- Gli standard regionali”*;

CONSIDERATA la necessità di:

- aggiornare, alla luce del nuovo quadro normativo e regolamentare statale e regionale, il complesso delle condizioni specifiche attuative dell’offerta sussidiaria e di collaborazione, in funzione dell’erogazione dell’offerta unitaria di istruzione e formazione di secondo ciclo nella Regione Sicilia, garantendo al contempo continuità ai processi attivati, nella prospettiva del modello di offerta unitaria di leFP;
- assicurare continuità ed organicità dell’offerta territoriale e dei servizi educativi di istruzione e formazione di secondo ciclo, secondo quanto previsto dagli Atti di programmazione sopra richiamati;
- innalzare la qualità e salvaguardare la specifica caratterizzazione dei percorsi triennali e del quarto anno di leFP, in conformità all’ordinamento regionale;
- promuovere e favorire processi di autonomia e di innovazione scolastica, per l’innalzamento della qualità complessiva del servizio regionale;
- garantire la caratterizzazione dell’offerta professionalizzante nel suo complesso, in rapporto alle evoluzioni ed alle specificità del mercato del lavoro;

CONSIDERATO che è necessario ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. n. 61/17, sottoscrivendo un nuovo Accordo Territoriale tra la Regione Siciliana e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (di seguito USR);

VISTA la collaborazione in atto tra la Regione Siciliana e l'USR anche relativamente alla programmazione dell'offerta formativa territoriale ed alle iscrizioni degli allievi;

SI CONVIENE

1. NATURA DELL'OFFERTA SUSSIDIARIA DI leFP

1.1 – L'offerta di leFP in Regione Sicilia è disciplinata dalle Linee Guida regionali ed ha carattere unitario: tale offerta è assicurata, in regime di sussidiarietà, anche dalle seguenti istituzioni scolastiche:

- gli Istituti Professionali statali e paritari (IP) ovvero gli Istituti d'Istruzione Superiore (IIS), che abbiano un indirizzo di istruzione professionale;
- gli Istituti Professionali statali, sedi di percorsi di II livello, funzionanti anche presso gli Istituti di prevenzione e pena;
- i Centri Provinciali di Istruzione degli Adulti, funzionanti anche presso gli istituti di prevenzione e pena (CPIA), in applicazione di quanto definito dalle Linee Guida diffuse con D.I. del 15 marzo 2015, ai sensi delle Linee Guida DDG n. 1277/21 e di successivo Accordo territoriale.

1.2 – Le istituzioni scolastiche possono erogare, in regime di sussidiarietà, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 226/05 e come previsto dall'art. 2, c. 1, lettera b) del D.Lgs. n. 61/17 le seguenti tipologie di percorso:

- triennale, per il conseguimento della Qualifica professionale (III liv. EQF), che consente nei primi due anni l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, nell'ambito del diritto-dovere;
- quadriennale per l'acquisizione del Diploma professionale (IV liv. EQF).

1.3 – Le istituzioni scolastiche collaborano con gli Enti di formazione professionale, per la realizzazione dei percorsi annuali di accesso all'Esame di Stato per il conseguimento del Diploma di scuola secondaria di II grado, destinati a coloro che sono in possesso del titolo di Diploma professionale. I percorsi finalizzati all'ammissione all'Esame di Stato si realizzano con le modalità, di cui alle Linee Guida regionali leFP ed alle disposizioni ministeriali in materia di Esami di Stato, nell'ambito di specifica programmazione definita annualmente dalla Regione Siciliana. Al fine di consentirne il pieno esercizio, la Regione e l'USR promuovono forme di collaborazione fra Istituti Professionali ed Enti formativi, per il riconoscimento dei crediti e per la progettazione didattica.

1.4 – L'offerta regionale di leFP nella dimensione duale, che valorizza l'ambiente di lavoro come luogo di apprendimento, realizzabile attraverso le modalità dell'alternanza scuola-lavoro, del tirocinio curricolare e dell'apprendistato di primo livello (ex art. 43 del D.Lgs. n. 81/15), fa parte della programmazione territoriale dell'offerta formativa e ne costituisce l'elemento caratterizzante.

1.5 – Con riferimento al Repertorio regionale, di cui al D.A. n. 7969 del 20 dicembre 2019 le qualifiche attivabili in regime di sussidiarietà, fanno specifico riferimento alla tabella di correlazione tra Qualifiche/Diplomi di leFP ed indirizzi dei percorsi quinquennali di IP (art. 3, c. 3 del D.Lgs. n. 61/17), di cui all'Allegato 4 ed all'Allegato 4bis del decreto n. 92/18, approvato con Intesa del 10/09/2020, in Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e tenuto conto dell'Accordo in CSR, Repertorio Atti n. 156 del 20/09/2020.

1.6 – Gli Istituti Professionali di Stato, in regime di sussidiarietà assumono le relative delibere degli organi collegiali, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) assicurare una solida preparazione di base, che tenda primariamente ai traguardi formativi previsti dall'obbligo di istruzione e formazione (D.M. n. 139/07);
- b) assicurare una preparazione professionale, che consenta la spendibilità su tutto il territorio nazionale dei titoli regionali, con riferimento agli *standard* di competenza declinati in abilità minime e conoscenze essenziali e definiti nell'All. 2 - Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29/04/2010 (e successive modifiche ed integrazioni);
- c) favorire un solido legame con il contesto socio-economico del territorio di riferimento;
- d) garantire il massimo raccordo tra competenze proprie delle qualifiche ed abilità e competenze, di cui al D.Lgs. n. 61/17. Al fine di favorire il pieno conseguimento delle competenze professionali attese e declinate nel profilo educativo in uscita, gli Istituti Professionali utilizzano di norma le quote di autonomia e di flessibilità (D.Lgs. n. 61/17), il potenziamento delle risorse umane (legge n. 107/15), il fondo d'istituto e ogni altra risorsa di organico e/o finanziaria disponibile.

2. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'OFFERTA SUSSIDIARIA DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ACCREDITATE

2.1 – Per la progettazione e l'erogazione dei percorsi di leFP le istituzioni scolastiche garantiscono il soddisfacimento delle seguenti condizioni:

- 1) essere un istituto scolastico accreditato, ai sensi del D.P. Regione Sicilia n. 25/15;
- 2) presenza dei percorsi nell'offerta formativa regionale;
- 3) utilizzo dei sistemi informatici regionali, garantendo l'inserimento annuale ed il costante aggiornamento dei dati relativi a classi, agli allievi e/o ad altre notizie correlate. La base dati informativa è finalizzata al monitoraggio periodico nei confronti dello Stato ed alla certificazione finale dei percorsi;
- 4) rispetto degli obiettivi formativi regionali definiti dalle Linee Guida regionali vigenti, con particolare riferimento allo *standard* di apprendimento, per l'acquisizione delle competenze di base e di quelle tecnico-professionali delle figure e dei profili del Repertorio di leFP;
- 5) monte ore complessivo annuale del quadro-orario, destinato allo sviluppo dei moduli formativi, compresi quelli destinati al tirocinio, all'alternanza scuola lavoro ed all'apprendistato;
- 6) progettazione formativa per competenze personalizzata;
- 7) metodologie didattiche *laboratoriali e in situazione*;
- 8) valutazione coerente con la fisionomia dell'leFP;
- 9) composizione qualitativa dell'organico docente, nel rispetto del disposto dell'art. 8, c. 6 del Decreto Interministeriale del 17 maggio 2018, coerente con gli standard formativi e con le modalità di apprendimento specifiche delle diverse Figure e dei vari Profili di leFP.
Gli Istituti Professionali, a tale scopo utilizzano i parametri e gli spazi di autonomia e di flessibilità previsti, nonché i margini di articolazione delle cattedre (art. 6 - art. 9, c. 4 del D.Lgs. n. 61/17), secondo i vigenti quadri orario, di cui al D.I. n. 92/18;
- 10) rispetto della specifica identità dell'offerta di leFP, garantendo le risorse professionali adeguate, con effettiva esperienza e conoscenza dei processi di lavoro, presidio delle attività di orientamento, di tutoraggio, di riconoscimento dei crediti e di certificazione delle competenze (reperibili ai sensi dell'art. 6, c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 61/17 e/o nell'ambito dell'organico dell'autonomia, di cui all'art. 1, commi 5 e 95 della legge n. 107/15);
- 11) servizio di *placement*, che garantisca un congruo raccordo con i servizi dell'impiego ed un sinergico collegamento con le aziende del territorio.

2.2 – L'opzione per il conseguimento della Qualifica/del Diploma Professionale deve essere espressa dall'utenza sull'apposita piattaforma in fase d'iscrizione e/o in armonia con quanto previsto dalle Linee Guida leFP. A tale scopo le istituzioni scolastiche garantiscono una completa informazione preliminare, nell'ambito delle azioni di orientamento.

2.3 – Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera h) e dall'art. 5, comma 2, del D.I. n. 92/18, laddove il numero degli iscritti, che optano per un percorso di Qualifica o di Diploma professionale, risultasse sufficiente ovvero prevalente, rispetto a quello degli alunni, che scelgono un percorso di IP, le istituzioni scolastiche assicurano la costituzione di specifici gruppi classe di leFP.

2.4 – In fase di iscrizione degli alunni, nel caso di eccedenza di domande ovvero, al contrario di un numero insufficiente per la costituzione di un gruppo classe dedicato, le istituzioni scolastiche, in coerenza con le disposizioni procedurali in materia, provvedono al ri-orientamento degli alunni interessati, presso altri percorsi territoriali di leFP oppure, in ultima istanza, verso la propria offerta formativa di IP.

2.5 – L'offerta leFP delle istituzioni scolastiche che garantiscono i requisiti previsti deve essere erogata per classi omogenee e dovrà consentire alle studentesse ed agli studenti iscritti ai percorsi quinquennali di IP di conseguire una qualifica professionale, al termine del terzo anno e/o un diploma professionale, al termine del quarto anno, secondo quanto prescritto dalla tabella di correlazione, di cui all'Allegato 4 del D.I. n. 92/18.

2.6 – La costituzione/configurazione delle classi delle istituzioni scolastiche fa riferimento ai criteri ed ai parametri numerici, di cui al D.P.R. n. 81/09.

3. MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO

3.1 – Secondo le modalità di accreditamento delle istituzioni scolastiche, che offrono percorsi di leFP in via sussidiaria, con riferimento al sistema di accreditamento regionale, di cui al Decreto Presidenziale della Regione Sicilia n. 25 del 01/10/2015, esse garantiscono:

- un'adeguata dotazione strutturale, presso l'unità organizzativa, in cui si svolge l'attività didattica e formativa, con arredi e spazi adeguati all'erogazione dei percorsi;
- un sistema di contabilità pubblica e/o per centri di costo e ricavo;
- il rispetto della legge n. 190/12 e successive modifiche ed integrazioni, in tema di prevenzione e repressione della corruzione;
- un sistema certificato di gestione della qualità delle procedure, cui è equiparato il processo di autovalutazione, di cui al DPR n. 80 del 28/03/2013;
- la disponibilità di docenti/formatori e di altre figure o funzioni con adeguati livelli di professionalità a garanzia del presidio delle aree formative, del tutoraggio, dell'orientamento, dell'accertamento dei crediti formativi, della certificazione delle competenze e del supporto alla disabilità.

3.2 – Le modalità, con cui il possesso dei requisiti si intende soddisfatto tengono conto delle specificità delle singole istituzioni scolastiche.

4. INTERVENTI INTEGRATIVI DI RIALLINEAMENTO DELLE COMPETENZE –IP/leFP

4.1 – Gli interventi integrativi ex art. 3, comma 2 del D.I. n. 92/18, possono essere erogati esclusivamente dagli Istituti Professionali. Tali interventi sono finalizzati a garantire agli allievi degli

IP il diritto alla propria scelta di studio, nonché a contenere eventuali fenomeni di dispersione. Devono essere progettati ed avviati a partire dalle prime annualità, in relazione alle figure ed ai profili dei percorsi leFP previsti nella programmazione territoriale dell'offerta formativa, sulla base della tabella di correlazione tra qualifiche/diplomi professionali leFP ed indirizzi dei percorsi quinquennali di IP, di cui all'Allegato 4 ed all'Allegato 4bis del D.I. n. 92/18, approvato con Intesa del 10/09/2020 in Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

4.2 – In favore degli studenti degli IP che, alla fine della prima annualità, vengono *ri-orientati* verso altri percorsi di studio è possibile attivare gli interventi integrativi dalla seconda annualità. Tali percorsi, prima dell'avvio devono essere comunicati alla PEC del Dipartimento Istruzione dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it ed alla PEC dell'USR per la Sicilia drsi@postacert.istruzione.it e devono essere stati progettati sulla base di una preliminare identificazione dei contenuti di apprendimento e degli ambiti di equivalenza tra i *curricula* dei diversi ordinamenti.

4.3 – Gli interventi integrativi sono finalizzati all'acquisizione della Qualifica, sostenendo l'esame al termine del III anno e/o del Diploma professionale, al termine del IV anno, sono progettati in termini di Unità di Apprendimento (UdA) e di competenze e sviluppano, attraverso attività laboratoriali in contesto di alternanza Scuola-Lavoro o di apprendistato, la dimensione tecnico-professionale specifica di ogni Figura/Profilo leFP e sono singolarmente certificati dall'IP. Detti percorsi devono essere realizzati in via prioritaria, nell'ambito del monte ore curricolare ed ordinamentale degli Istituti Professionali, per l'intero gruppo-classe ovvero attraverso l'eventuale articolazione in sottogruppi ed utilizzando le quote orario, di cui all'art. 3, comma 2 del D.I. n. 92/18 e dell'art. 6 del D.Lgs. n. 61/17 e/o utilizzando altre risorse delle scuole: a tal fine, si potrà prevedere anche l'impiego dei Laboratori per il Recupero e lo Sviluppo degli Apprendimenti (LARSA).

4.4 – L'ammissione degli allievi frequentanti un IP, all'esame di Qualifica (III anno) e/o di Tecnico (IV anno) deve costituire atto specifico, ulteriore e distinto dallo scrutinio di ammissione al quarto ovvero al quinto anno di corso dell'Istruzione Professionale di Stato, valutato il curriculum e preso atto della certificazione delle competenze afferenti agli interventi integrativi.

4.5 – Gli studenti dell'IP che abbiano seguito detti interventi integrativi documentati potranno sostenere, previo giudizio di ammissione del Consiglio di classe, gli esami di Qualifica e/o di Diploma professionale, presso le commissioni, cui il competente Assessorato leFP riterrà di assegnarli, ivi incluse quelle istituite presso gli Enti di formazione professionale, impregiudicata la possibilità di istituire commissioni *ad hoc* nella medesima scuola frequentata la sessione di esame si svolgerà entro i quattro mesi successivi allo scrutinio di ammissione.

5. PASSAGGIO da/per IP - leFP

5.1 – Il passaggio tra i percorsi di IP e leFP rappresenta un'opportunità che garantisce la realizzazione del percorso personale di crescita e di apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialità, alle attitudini ed agli interessi, anche attraverso la ridefinizione delle scelte, senza disperdere il bagaglio di acquisizioni.

5.2 – Il passaggio tra i percorsi è consentito dall'Accordo Stato-Regioni n. 100/18, che ne individua le fasi e le modalità tra il sistema di Istruzione Professionale e quello di Istruzione e Formazione Professionale e viceversa, dall'Intesa Repertorio n. 155 CSR/20 e dall'Accordo Repertorio n. 156 CSR/20, recepito con D.M. n. 11/21, nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- la procedura è attivabile esclusivamente a domanda e può essere effettuata nei limiti della disponibilità di posti nelle classi attive, presso le istituzioni scolastiche e/o gli Enti;
- richiede, da parte delle istituzioni scolastiche e/o degli Enti interessati, la progettazione e la predisposizione di modalità di accompagnamento e di sostegno, nonché la possibilità di inserimento graduale nel nuovo percorso;
- deve tenere conto dei risultati di apprendimento, dello specifico profilo di uscita dell'ordine di studi e dell'indirizzo, rispetto al percorso al quale si chiede di accedere, anche nel caso in cui la studentessa/lo studente siano già in possesso, nel percorso di provenienza, del positivo giudizio di ammissione all'annualità successiva.

5.3 – Le procedure per consentire il passaggio tra i due sistemi possono essere attivate:

- a) per i primi tre anni dei percorsi di leFP e di IP (nel corso ovvero al termine di ciascun anno);
- b) al termine del quarto anno (per i passaggi dai percorsi di leFP a quelli di IP).

5.4 – Il termine temporale per la presentazione della domanda di passaggio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 dell'Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 10 maggio 2018 è fissato:

- ↔ entro il 31 gennaio, qualora avvenga nel corso dell'anno formativo ed al 30 giugno, qualora avvenga al termine dell'anno formativo (vale in caso di passaggio dai percorsi leFP ai percorsi di IP e per i primi due anni di corso);
- ↔ entro il 30 novembre (vale per il terzo anno, biunivocamente per i passaggi IP/leFP - leFP/IP).

Il passaggio da altro percorso costituisce un diritto della persona e l'eventuale giudizio di *non ammissione*, anche ai fini del controllo, deve essere formalmente motivato dal legale rappresentante delle Istituzioni ovvero, per gli Enti, da un delegato, con riferimento alle specifiche condizioni ostative di carattere formativo.

5.5 – Al fine di favorire il passaggio dal sistema di Istruzione e Formazione Professionale al sistema di Istruzione, per gli allievi che intendono conseguire il Diploma di Istruzione secondaria di II grado, gli Enti formativi/le istituzioni scolastiche sono tenuti a certificare le competenze ed a documentare il percorso formativo, in accordo a quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 61/17 e dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni n. 100/18.

5.6 – Per supportare le attività di progettazione formativa e per agevolare i processi di identificazione, di validazione, di riconoscimento e di certificazione in ingresso degli apprendimenti, nel caso di passaggio intersistemico, il sub-allegato A) dell'Accordo Stato-Regioni/2019 n. 155/CSR, specifica:

- 1) le equivalenze tra gli elementi degli Assi culturali dell'obbligo di istruzione e le competenze di Qualifica professionale, nonché tra le competenze di base di Qualifica/Diploma di leFP, quelle comuni, in esito ai percorsi di IFTS e quelle culturali degli insegnamenti dell'area generale di IP;
- 2) la correlazione tra le competenze chiave europee e quelle di cittadinanza, culturali e personali di leFP.

6. PROCESSO DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

6.1 – Il passaggio è attuato, sulla base del riconoscimento e della certificazione delle competenze acquisite dall'allievo e spendibili, in relazione agli obiettivi formativi del percorso in ingresso (D.M. 24.08.2021 di adozione del *Certificato di competenze*).

6.2 – Il riconoscimento del credito fa riferimento alle certificazioni ed alla documentazione asseverativa possedute dall'allievo, che costituiscono evidenze utili per l'accertamento delle competenze previste dal percorso.

Eventuali competenze correlate al percorso di ingresso ed acquisite in contesti non formali ed informali possono essere accertate e comprovate, mediante l'adozione di specifiche procedure valutative, di verifiche e di prove idonee. L'obbligo di riconoscimento e di attribuzione di valore si riferisce a tutte le certificazioni e documentazioni possedute, nonché ai titoli prodotti e/o autodichiarati, anche se riferiti a contesti non formali ed informali. Sono riconoscibili in termini di crediti formativi e spendibili nel sistema di leFP solo le competenze riconducibili agli standard di apprendimento regionali. L'attestazione delle competenze dello studente è rilasciata in base alle disposizioni del D.M. 30 giugno 2015 e del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 07/03/2018, secondo cui lo standard di riferimento per l'individuazione, per la validazione e per la certificazione delle competenze formali, non formali ed informali è costituito dal Repertorio regionale delle qualificazioni: per gli Istituti Professionali la certificazione delle competenze è rilasciata ai sensi dell'allegato A al D.M. n. 267/21.

6.3 – Il processo di riconoscimento dei crediti formativi prevede fasi e regole di attuazione, quali:

- a) azioni di accoglienza ed orientamento, nella modalità di consulenza individuale per garantire sostegno e sviluppo nei processi di scelta del giovane e per valorizzare le competenze acquisite in contesti formali, non formali ed informali;
- b) costituzione della Commissione per i passaggi interni o per i passaggi intersistemici IP/leFP.

Al riconoscimento dei crediti provvedono specifiche Commissioni istituite presso le istituzioni scolastiche/Enti di formazione professionale di destinazione, ogni qualvolta sia richiesto su domanda dei soggetti interessati. La procedura di determinazione del credito è strutturata, previa ammissione dell'allievo, dall'Istituzione titolare del percorso in ingresso ed ha effetto, anche per quanto concerne la decisione in merito all'annualità di inserimento, per tutti gli Enti/istituzioni scolastiche del sistema di leFP.

7. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

7.1 – Il legale rappresentante dell'Ente/il Dirigente scolastico designa due formatori Esperti in processi formativi e valutativi ed un responsabile di Commissione, variando la composizione della commissione in relazione alle valutazioni da effettuare. Le Commissioni vengono designate dalle Istituzioni formative/scolastiche, che possono avvalersi del contributo dei componenti del *team* del percorso in ingresso, nonché di esperti esterni del mondo del lavoro e/o dell'istruzione.

7.2 – *L'Esame previsto al termine del percorso triennale/di IV anno o quadriennale, rappresenta la modalità, attraverso un processo formale di convalida, per verificare nell'allievo la presenza di requisiti formativi, culturali e professionali* (5.4 delle Linee Guida 2021): a tal fine, le Commissioni saranno implementate dai componenti tecnico-professionali ritenuti opportuni.

7.3 – Le istituzioni scolastiche/formative rilasciano l'Attestato di Qualifica professionale e/o il Diploma professionale, di cui ai modelli previsti dall'Accordo Conferenza Stato-Regioni 01/08/2019.

8. DETERMINAZIONE DEL VALORE E CERTIFICAZIONE DEL CREDITO

8.1 – L'attribuzione di valore al credito concerne gli aspetti:

1. qualitativi ovvero di validazione delle competenze, tramite verifica della congruenza con lo standard di riferimento;
2. quantitativi ossia di determinazione dell'annualità di inserimento nel nuovo percorso, con corrispettiva riduzione di frazioni orarie/UF - UdA/segmenti oppure con l'eventuale adozione di misure integrative e di supporto.

La certificazione del credito consiste nell'atto formale del riconoscimento e della correlata determinazione di valore, coincidente con il rilascio dell'apposito attestato (certificato di attestazione di crediti formativi individuali).

8.2 – Nel rispetto di quanto stabilito in sede nazionale, ai fini della corrispondenza e della trasferibilità all'interno del sistema educativo di secondo ciclo, costituiscono requisiti minimi dei crediti formativi:

1. la coerenza e l'equivalenza del contenuto di apprendimento con lo standard formativo;
2. il livello di apprendimento effettivamente raggiunto;
3. la determinazione temporale dell'apprendimento acquisito;
4. la specificazione delle modalità di acquisizione (UF – insegnamenti - ambiti e modalità di apprendimento) utili alla determinazione dell'equivalenza formativa.

8.3 – La Commissione, sulla base dell'attestazione fornita dall'Ente/dall'istituzione scolastica di provenienza, provvede a validare le competenze non formali ed informali, se non adeguatamente documentate, anche mediante eventuali verifiche in ingresso, prove orali, scritte o pratiche ed a certificare quelle formali prodromiche del profilo di inserimento, attribuendo i relativi crediti e determinando:

- a) l'inserimento nell'annualità corrispondente a quella del percorso di provenienza, nel caso di passaggi in corso d'anno, con riconoscimento delle ore di formazione già fruite dalla data di inizio dell'annualità, alla data di inserimento nel nuovo percorso: ciò al fine del computo della frequenza annuale minima del percorso di destinazione;
- b) l'inserimento nell'annualità corrispondente a quella conclusa nel percorso di provenienza, con i crediti formativi riconosciuti per specifiche UdA, in relazione agli ambiti di equivalenza degli apprendimenti certificati positivamente ovvero disponendo gli interventi necessari per colmare le eventuali carenze formative;
- c) l'inserimento nell'annualità successiva a quella conclusa con esito positivo nel percorso di provenienza.
- d) la non autorizzazione al passaggio, in mancanza delle condizioni essenziali per l'ammissione e per l'inserimento dello studente nel percorso richiesto.

In quest'ultimo caso, l'istituto professionale/l'Ente di provenienza deve applicare tutte le necessarie misure di ri-orientamento, con la proposta di soluzioni alternative idonee a facilitare la prosecuzione degli studi.

9. COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE

9.1 – L'Assessorato Regionale e l'USR si impegnano a sviluppare una collaborazione istituzionale organica, nel rispetto delle proprie, specifiche competenze, mettendo a disposizione le rispettive strutture e risorse, relativamente a:

- promozione e supporto ad azioni di qualificazione del sistema territoriale, attraverso interventi congiunti di accompagnamento e di formazione alle Istituzioni che erogano l'offerta di leFP, centrando il *focus* sull'innovazione dell'assetto metodologico-didattico,

sull'impianto *laboratoriale* del curricolo, sullo sviluppo del sistema duale e dell'apprendistato, sui servizi e sulle azioni di supporto alla transizione al lavoro;

- coordinamento, monitoraggio, valutazione di sistema e degli esiti di apprendimento dei percorsi di leFP, nonché monitoraggio delle iscrizioni e regolazione dei flussi degli allievi verso i percorsi sussidiari di leFP;
- condivisione delle informazioni e della banca dati necessarie alla programmazione dell'offerta territoriale.

9.2 – L'U.S.R. garantisce:

- l'assegnazione degli organici agli IP, che erogano percorsi sussidiari di leFP in misura equivalente a quella attribuita alle classi ordinamentali e secondo il criterio della corrispondenza qualitativa dell'offerta agli standard formativi di leFP, con la possibilità di optare tra le diverse classi di concorso (D.M. n. 259/17 - Tabelle Allegato C);
- la gestione dei passaggi, degli esami finali e del corso annuale, con promozione delle relative misure di supporto e di quelle integrative;
- il monitoraggio dell'offerta formativa, per una adeguata distribuzione nel territorio e/o per l'eventuale riorganizzazione, in relazione a bisogni formativi, a peculiarità territoriali ed all'andamento del mercato del lavoro.

9.3 – L'Assessorato Regionale s'impegna:

- a stipulare le convenzioni per tutte le qualifiche, che non trovano corrispondenza con i piani di studio ordinamentale (Operatore del benessere – Operatore delle lavorazioni dei materiali lapidei – Operatore dell'oro e dei metalli preziosi);
- a corrispondere un contributo, per il funzionamento didattico di ciascuna classe attivata, il cui importo sarà determinato, annualmente con apposita circolare assessoriale.

9.4 – Le attività di controllo, di cui alla regolamentazione regionale di leFP sono assicurate, congiuntamente da Assessorato Regionale edUSR.

10. DISPOSIZIONI FINALI

Le Parti si riservano di integrare, modificare o sottoscrivere un nuovo Accordo, a recepimento di eventuali innovazioni del quadro normativo di riferimento e/o in esito alle risultanze delle attività di cui al paragrafo 9.

Palermo,

Il Dirigente Generale
del Dipartimento regionale dell'Istruzione
Giovanna Segreto

Il Dirigente Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Giuseppe Pierro

Per l'intesa e la condivisione

L'Assessore Regionale per l'istruzione e la Formazione Professionale

On. Avv. Girolamo Turano